

**Edizione di martedì 29 Marzo 2022**

## **EDITORIALI**

**I temi della 24esima puntata di Adempimenti In Diretta**  
di **Laura Mazzola**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**L'applicabilità delle procedure fallimentari al non profit**  
di **Guido Martinelli**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Nuovi bilanci per le holding statiche?**  
di **Ennio Vial**

## **PROFESSIONISTI**

**Dovuta dal professionista la penale per aver sviato i clienti**  
di **Lucia Recchioni**

## **FINANZA AGEVOLATA**

**In arrivo 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici in agricoltura**  
di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

## EDITORIALI

---

### ***I temi della 24esima puntata di Adempimenti In Diretta***

di **Laura Mazzola**



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **ventiquattresima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, come di consueto, faremo il punto in merito alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In riferimento alla **normativa**, vedremo le principali novità collegate al [D.L. 21/2022](#); in particolare, collegate ai **contributi, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di energia elettrica o di gas naturale**, nonché **per l'Imu nel comparto turistico**.

Tale ultimo contributo, pari al **50 per cento** dell'importo versato a titolo di **seconda rata Imu dell'anno 2021**, è riconosciuto alle **imprese turistico-ricettive**, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici.

Per quanto riguarda la prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **3 risoluzioni, 1 comunicato stampa e ben 35 risposte a istanze di interpello**.

In particolare, vedremo le [risoluzioni 13, 14 e 15](#) che hanno introdotto dei **codici tributo**, rispettivamente, per l'utilizzo in compensazione del **credito di imposta a favore delle imprese energivore**, per la **restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione** e per l'utilizzo in compensazione del **credito di imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati**.

In merito al **comunicato stampa del 23 marzo**, l'Amministrazione finanziaria ha invitato a prestare la massima attenzione in merito a e-mail che diffondono **virus e software** malevoli per i computer o che contengono comunicati non attribuibili all'Agenzia delle entrate.

Analizzeremo poi la [risposta 148, del 22 marzo](#), nella quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito la **disciplina Iva** da applicare nell'ipotesi di un **“servizio” didattico-ricreativo rivolto ai bambini** che, in realtà, cela una cessione di beni (cancelleria, libri, adesivi, prodotti di cartotecnica, schede illustrate e un video tutorial scaricabile *on line*).

Per quanto riguarda la **giurisprudenza**, evidenzieremo il **comunicato del 24 marzo della Corte costituzionale**, con il quale la medesima Corte ha sollevato, innanzi a sé stessa, la **questione di costituzionalità** relativamente all'**esenzione Imu**, nell'ipotesi di **residenza in altro comune di uno dei componenti del nucleo familiare**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, analizzeremo le seguenti **ordinanze**:

- la [n. 9753 del 22 marzo](#), con la quale la Suprema Corte ha chiarito alcuni **rilevanti profili in tema di responsabilità per dichiarazione fraudolenta**;
- la [n. 9984 del 23 marzo](#), in tema di **omessa dichiarazione**, con la quale la Suprema Corte ha affermato che la **condanna penale**, per il reato di dichiarazione omessa, può basarsi sulla **ricostruzione induttiva**;
- la [n. 9538 del 24 marzo](#), con la quale la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di **imposta di registro e responsabilità solidale del notaio rogante**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **gestione dei contratti di leasing** e i principi collegati.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, **riepilogheremo le scadenze di comunicazione e di versamento**, ricordando le **comunicazioni, da inviare entro il 7 aprile, collegate ai bonus edilizi**.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito alla **determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva in capo ai soggetti minimi**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà la **contabilizzazione del contratto di leasing con TS Studio**.

Il nostro ventiquattresimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** collegati alle tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

**MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA**

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it>/inserendo le credenziali di accesso.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***L'applicabilità delle procedure fallimentari al non profit***

di Guido Martinelli

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL  
NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021**

Scopri di più >

Il caso sottoposto all'attenzione del Giudice di legittimità concerne un **ente associativo operante nel settore della formazione professionale con entrate costituite sia da contributi pubblici che da corrispettivi privati**.

Nell'ordinanza in commento ([n. 4418/2022 del 10.02.2022](#)), **la Corte di Cassazione pone l'accento sul requisito (oggettivo) delle modalità commerciali** ravvisate, nel caso di specie, nell'assenza di gratuità nell'erogazione della prestazione e nell'attitudine dell'Ente stesso a conseguire un risultato economico.

Quanto all'assoggettabilità alla disciplina del fallimento, il riferimento citato nell'ordinanza stessa è l'[articolo 1, comma 1, L.F.](#) secondo cui: *“sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che **esercitano attività commerciale**, esclusi gli enti pubblici”* in combinato disposto con l'[articolo 2082 cod. civ.](#), in forza del quale *“è imprenditore **chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi**”*.

Partendo dal dato letterale, il Giudice valuta la riconducibilità dell'Associazione ricorrente al **concetto di imprenditore che eserciti attività commerciale** e, pertanto, **l'assoggettabilità al fallimento**.

Con un limpido *excursus*, in particolare, **la Cassazione** si associa alla tesi dei Giudici di secondo grado di cui alla sentenza oggetto di gravame, laddove **considera, quale elemento sintomatico della “commercialità”, il concetto di “lucro oggettivo”** che si discosta dal mero scopo di lucro.

Detto concetto, infatti, verte su una **tendenziale proporzionalità costi/ricavi** a prescindere dalla **natura soggettiva dell'Ente stesso**.

Ed infatti, a monte del percorso ermeneutico della Corte, **il fattore dirimente per la qualifica della commercialità sarebbe, ex [articolo 2082 cod. civ.](#), l'esercizio di una attività economica**

**organizzata e dotata, pertanto, di idoneità alla remunerazione dei fattori produttivi.**

A *contrariis*, l'Ente che esercita **esclusivamente attività istituzionale in modo del tutto gratuito**, non si qualifica come imprenditore.

A riguardo, invero, si segnala la [sentenza n. 22955 del 21.10.2020](#) della Corte di Cassazione, che **esclude l'assoggettabilità all'articolo 2082 cod. civ.**, e, quindi, all'[articolo 1 L.F.](#), ad esempio, per una Associazione che svolge **attività di formazione professionale** per conto dell'Amministrazione Regionale, in attuazione di un piano regionale, definita espressamente dalla apposita L.R. di riferimento quale attività dal carattere gratuito, ragion per cui ***“l'erogazione gratuita dei servizi di formazione escludono il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'associazione”*** (cfr. Corte di Cassazione, [sentenza n. 22955 del 21.10.2020](#)).

Ciò posto, è **del tutto irrilevante la mancata distribuzione di utili e ricavi, nonché la finalità “sociale” delle attività espletate, dal momento che, nel caso di specie, l'Associazione opera mediante finanziamenti della Regione ed elargizioni di privati, intesi quali ricavi veri e propri, idonei a coprire i costi dei servizi offerti, tanto da costituire “cospicue entrate, come risulta dalla relazione del perito di parte”**.

Ad ogni buon conto, per la qualifica di imprenditore commerciale (quindi per l'assoggettabilità al fallimento) è necessario **prescindere dal concetto di scopo di lucro** (lucro c.d. soggettivo) ed orientarsi, piuttosto, verso il **criterio della proporzionalità costi/ricavi** (lucro oggettivo) inteso come attitudine al conseguimento della remunerazione dei fattori produttivi (cfr., *ex multis* Corte di Cassazione, n. 22955/2020; n. 20815/2006) oppure, quantomeno, alla idoneità dei ricavi a conseguire il pareggio di bilancio (cfr. Corte di Cassazione, n. 42/2018) e viene **escluso solo in caso di attività prettamente gratuita** (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3353/1994; Corte di Cassazione, n. 22955/2020; n. 14250/2016; n. 16453/2003) **a nulla rilevando il fine “altruistico”** (cfr. Corte di Cassazione, n. 17399/2011; n. 16612/2008; n. 9589/1993) costituendo semplicemente il movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività.

Tanto premesso, **secondo il Giudice di legittimità, ciò che rileva effettivamente ai fini del “test di commercialità” è la presenza di una struttura organizzata in modo professionale (quindi sistematica e non occasionale) preordinata all'esercizio di una attività economica, da intendersi come idonea a coprire almeno i costi di produzione.**

Da questo punto di vista, dunque, tutti gli enti associativi, seppur non profit, possono qualificarsi come imprenditore commerciale fallibile, laddove **svolgano in via prevalente se non esclusiva, attività di impresa, a prescindere dallo status giuridico.**

Detta nozione **“estensiva” dell'imprenditore** e dell'attività commerciale, basata sulla obiettiva economicità della gestione, intesa quantomeno come proporzionalità costi/ricavi, oltre ad essere **pacifica** nella giurisprudenza domestica, è altresì condivisa dal Giudice euro-unitario, laddove arriva ad includere nella nozione di **“imprenditore” qualsiasi entità che svolga attività**

**economica**, a prescindere dallo **status giuridico e dalle modalità di finanziamento** (Corte di Giustizia, C-41-90).

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Nuovi bilanci per le holding statiche?***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

## IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Alcuni giorni fa è stato [pubblicato su EcNews un interessante e attento intervento](#) dove si segnalava una **novità legislativa relativa al bilancio delle holding statiche**.

Il nuovo **comma 5** dell'[articolo 2435 ter cod. civ.](#) introdotto ad opera dell'[articolo 24, comma 2, D.L. 238/2021](#), prevede che «*Agli **enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano** le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'**articolo 2435-bis** e dal secondo comma dell'**articolo 2435-bis** con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D*».

Prima di cogliere la portata innovativa in tema di bilancio, è bene chiarire cosa si intenda per **enti di investimento**, ma soprattutto per **“imprese di partecipazioni finanziaria”**.

In questo caso **non** possiamo fare riferimento né alla definizione dell'[articolo 162 bis Tuir](#) introdotta dal decreto Atad, né tanto meno alla **nozione di holding generalizzata** presente nell'[articolo 87 Tuir](#) dove si ha riguardo ai valori economici effettivi, definizione che è stata recentemente ripresa dalla [risposta ad interpello n. 869/2021](#) in tema di **conferimento a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir**.

Si tratta, quindi, di una definizione nuova che, tuttavia, **non è presente nella norma domestica**.

Si deve, quindi, prendere a prestito l'**articolo 2 della Direttiva comunitaria 2013/34/UE** – ove si legge, al punto 15), che per “imprese di partecipazione finanziaria” si intende “*le imprese il cui unico oggetto è l'**acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista***”.

Appare evidente come la casistica di nostro interesse sia rappresentata dal **punto 15** ed è immediato rilevare come la definizione **non si incastri agevolmente con quella contenuta**



nell'[articolo 162 bis Tuir](#) di cui rappresenta, nella sostanza, un sottoinsieme.

Ma quali sono le novità?

- l'inapplicabilità dell'[articolo 2435 ter cod. civ.](#) relativo al **bilancio delle micro imprese**. Ciò comporta l'applicazione alle **holding statiche del bilancio in forma abbreviata**;
- il **bilancio abbreviato diventerà lo schema necessitato per questi soggetti** atteso che l'inapplicabilità del comma 9 dell'[articolo 2435 bis cod. civ.](#) impedirà di ricadere nel bilancio ordinario;
- l'inapplicabilità dell'[articolo 2435 bis, commi 2, cod. civ.](#) e seguenti in relazione alla possibilità di **aggregare alcune voci di bilancio**. Ciò **impedirà di accorpate i ratei e risconti attivi e passivi** tra i crediti e i debiti;
- **non sono applicabili le limitazioni delle informative sulle operazioni infragruppo** prevista dal numero 22 bis della nota integrativa ([articolo 2435 bis, comma 6, cod. civ.](#));
- si deve redigere la **relazione sulla gestione** ([articolo 2435 bis, comma 7, cod. civ.](#));
- **non potranno essere derogati a scelta principi come quello del costo ammortizzato** ([articolo 2435 bis, comma 8, cod. civ.](#)).

Si tratta di previsioni che, **pur non avendo un impatto fiscale**, a parte la necessità di approfondire il rapporto tra le nuove previsioni civilistiche ed il principio della derivazione rafforzata previsto dall'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), **complicheranno la vita delle holding e dei loro consulenti**.

Certo che la **relazione della gestione per la holding statica** mi richiama alla mente traumi infantili, quando non sapevo mai cosa scrivere nei temi che i maestri mi chiedevano a scuola.

## PROFESSIONISTI

---

### ***Dovuta dal professionista la penale per aver sviato i clienti***

di Lucia Recchioni



Se il contratto tra lo **studio di commercialisti associati** ed un **singolo professionista** prevede l'applicazione di una **penale** in caso di **sviamento della clientela**, la stessa risulta essere dovuta, non assumendo rilievo la **libera determinazione dei terzi** nella scelta del proprio professionista.

È questo il principio richiamato nell'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 9966**, pubblicata **ieri, 28 marzo**.

Un **professionista** stipulava un **contratto di prestazione d'opera** con uno **studio di commercialisti associati** nell'ambito del quale era prevista una **clausola** che prevedeva, in caso di **dirottamento** della clientela dello studio associato, in vigenza del contratto e nei **tre anni successivi** la risoluzione, l'obbligo di corresponsione, in capo al professionista, di una **penale** pari al **corrispettivo di un anno dovuto dai clienti "dirottati"**.

Il principale valore economico dello studio associato era infatti rappresentato dal **valore economico costituito dalla sua clientela**, ragion per cui si rendevano necessarie clausole finalizzate a **vietare l'esercizio di attività concorrenziali**.

D'altra parte, i **clienti erano tutti dello studio associato** e il professionista era entrato in contatto con loro solo in occasione dell'esecuzione del **contratto di collaborazione professionale**; lo stesso contratto prevedeva inoltre un **premio sul compenso** nel caso di **nuovi clienti riconducibili al professionista**.

Il **professionista** si difendeva in **giudizio**, rilevando non solo la **libertà di determinazione della clientela (che poteva quindi scegliere liberamente il professionista cui affidarsi)** ma anche la circostanza che i **compensi della sua collaborazione non erano stati corrisposti**.

Di diverso avviso si sono però mostrati i **Giudici di merito**, i quali hanno ritenuto innanzitutto rilevante la circostanza che il professionista **non avesse allegato alcun particolare elemento di**

**professionalità** circa le problematiche dei clienti che lo avevano seguito e che solo lui avrebbe potuto offrire.

Tutte le **disdette** dei clienti, inoltre, erano state redatte secondo lo **stesso identico schema e con lo stesso errore grammaticale**, e tutte le **variazioni del depositario delle scritture contabili erano state trasmesse telematicamente dallo stesso intermediario** con cui il professionista aveva iniziato la nuova collaborazione.

Considerato, quindi, che i **clienti sottratti allo studio associato erano circa 40**, la clausola penale contrattualmente prevista, dovuta dal professionista, veniva determinata in misura pari a **131.701 euro**.

Il **professionista** proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, risultando tuttavia ugualmente **soccombente**.

La Corte di Cassazione ha a tal proposito ricordato che **l'elemento letterale**, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve essere valutato alla luce di ulteriori **criteri ermeneutici**, tra i quali quelli dell'**interpretazione funzionale** di cui all'articolo 1369 cod. civ. e dell'**interpretazione secondo buona fede** ai sensi dell'[articolo 1366 cod. civ.](#), tenuto conto dello **scopo pratico perseguito delle parti** con la stipula del contratto, e, quindi, della "causa concreta".

Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha dato rilievo alla circostanza che **l'intero rapporto di collaborazione professionale** tra le parti si era concretizzato *"per la costante tensione volta a tutelare il committente nell'aspetto più sensibile del proprio valore economico costituito dalla clientela che ad esso si affidava per l'erogazione dei servizi fiscali e contabili prestati"*.

**Non accoglibile** è stata inoltre la tesi difensiva circa il **richiamo alla libertà dell'utenza di scegliere il professionista**, in quando la clausola era stata **concordata tra le parti e non incideva sulla libertà di determinazione della clientela**.

## FINANZA AGEVOLATA

### ***In arrivo 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici in agricoltura***

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**



Il settore agricolo è responsabile del 10 per cento delle emissioni di gas serra in Europa. Per rispondere a tale criticità e per favorire la riduzione degli eccessivi consumi energetici nel settore agricolo e agroindustriale il PNRR punta sull'agrisolare: sarà, infatti, pubblicato **entro il 31 marzo 2022** il bando per accedere ai finanziamenti per la misura "**Parco Agrisolare**", a cui sono dedicate risorse pari a **1,5 miliardi di euro**.

La **Missione 2** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero "Rivoluzione verde e transizione ecologica", è destinataria del 30% delle risorse totali del piano, pari a circa 70 miliardi di Euro. Tale missione si occupa dei grandi temi dell'**agricoltura sostenibile**, dell'**economia circolare**, della **transizione energetica**, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, per migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

La Componente C1 – "**Economia circolare e Agricoltura sostenibile**" della sopramenzionata Missione 2 prevede, al suo interno, l'Investimento numero 2.2 denominato "Parco Agrisolare". In particolare, il progetto si pone l'obiettivo di **incentivare l'installazione di pannelli ad energia solare** su di una superficie complessiva **senza consumo di suolo** pari a 4,3 milioni di mq, con una potenza installata di circa 0,43GW, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive oggetto di intervento, con la **rimozione dell'eternit/amianto sui tetti**, ove presente, ed il **miglioramento della coibentazione e dell'areazione**.

L'Italia risulta essere, infatti, tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione alimentare dell'Unione Europea (terza dopo Francia e Germania). I costi energetici totali rappresentano oltre il 20 per cento dei costi variabili per le aziende agricole, con percentuali più elevate per alcuni sottosettori produttivi. L'intervento proposto mira a raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei

settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore e contribuire al benessere degli animali.

I beneficiari del Bando di prossima apertura saranno gli **imprenditori agricoli professionali** (IAP), i **coltivatori diretti** iscritti alla previdenza agricola e le **imprese agroindustriali**. Per ciascun beneficiario la spesa massima ammissibile sarà pari a 250.000 Euro (IVA esclusa) riferita ad una potenza massima degli impianti fotovoltaici pari a 300 kWp (Kilowatt picco).

Il **contributo** riconosciuto, in conto capitale, potrà coprire **fino al 65% della spesa sostenuta**, percentuale che subisce un incremento fino al **90% per le imprese giovanili**. Le spese ammissibili e rendicontabili saranno le seguenti:

- Progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza;
- Spese di rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente;
- Fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi
- Demolizione e ricostruzione delle coperture;
- Installazione di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e le macchine agricole;
- Direzione lavori e costi di connessione alla rete.

L'erogazione del contributo avverrà in due tranches: anticipazione (fino ad un 30%, con rilascio di apposita fidejussione) e saldo, a seguito delle verifiche post-costruzione.

Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dagli interessati, ovvero per il tramite dei CAA (Centri Assistenza Agricola) o di professionisti abilitati. Alla richiesta dovrà essere allegata una serie di documenti tecnici, tra i quali la descrizione catastale dei fabbricati/edifici/serre oggetto di intervento, descrizione di massima del progetto e una relazione tecnica a cura di un professionista abilitato.

Le domande del bando, una volta inviate, saranno poi gestite da **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), indicato dal MiPAAF quale attuatore della linea di intervento, che consentirà di avviare subito le operazioni di attuazione dei programmi fotovoltaici le cui domande avranno ricevuto parere favorevole. Un importante passo avanti per accelerare il processo e consentire l'avvio immediato dei progetti.

Il Ministero dell'Agricoltura manterrà il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e avrà la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento, in ognuna delle diverse fasi di attuazione dei progetti, oltre che in materia di gestione dei flussi finanziari.

Le graduatorie finali del Bando verranno stilate in base a vari criteri qualitativi, tuttavia in caso

di *ex aequo*, l'ordine di priorità verrà definito anche a seconda della data di presentazione della domanda, pertanto è caldamente raccomandato affidarsi a consulenti esperti in grado di guidare l'impresa verso una progettazione eccellente per raggiungere l'ottenimento del contributo.